

CALCOLO DELLA SOGLIA DI ANOMALIA

Modelli esemplificativi di esclusione automatica delle offerte ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici, a seguito delle modifiche introdotte dal dl. 32/2019, convertito con modificazioni della l. 55/2019.

VADEMECUM

Luglio 2019

SOMMARIO



SOMMARIO2

INTRODUZIONE3

1. Il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con obbligo di esclusione automatica delle offerte anomale4

Focus 4

2. La soglia di anomalia nel prezzo più basso5

3. L'esclusione automatica delle offerte anomale6

4. La verifica di congruità8

5. Numero delle offerte pari o superiore a 159

Lettera a) - Taglio delle ali, calcolo somma e media 9

Osservazioni 11

Lettera b) - Calcolo media scarti 12

Lettera c) - Somma delle due medie..... 12

Lettera d) - Calcolo soglia anomalia decurtando la somma delle medie . 13

6. Numero delle offerte inferiori a 15.....14

Lettera a) - Taglio delle ali e calcolo media 14

Lettera b) - Calcolo media scarti..... 16

Lettera c) - Calcolo rapporto tra le due medie..... 16

Lettera d) - Scelta criterio finale per calcolo soglia anomalia..... 17

Osservazioni17

1. La soglia di anomalia nell'OEPV18

INTRODUZIONE

3

Il decreto legge n. 32/2019, cd. “Sblocca Cantieri”, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55/2019, ha innovato in maniera radicale il sistema per l’individuazione della soglia di anomalia, quando la stazione appaltante opti per il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso.

Oggi, l’art. 97 del Codice, in luogo di un meccanismo di sorteggio tra 5 diversi possibili metodi matematici (cd. sistema “antiturbativa”), prevede due nuovi metodi di calcolo, scelti sulla base del numero delle offerte ammesse (inferiore o superiore a 15).

A seguito di tali modifiche, l’ANCE ha ricevuto numerose richieste di chiarimento in merito alle nuove modalità di calcolo.

Il presente Vademecum ha quindi l’obiettivo di illustrare i singoli passaggi che le stazioni appaltanti devono seguire ai fini dell’individuazione della soglia di anomalia, così da meglio comprenderne l’applicazione dei diversi metodi e le possibili criticità.

1. Il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con obbligo di esclusione automatica delle offerte anomale

Il decreto legge n. 32/2019, cd. “Sblocca Cantieri”, convertito dalla legge n. 55/2019, è intervenuto, tra l’altro, anche sulla disciplina dei criteri di aggiudicazione nelle procedure di gara.

A seguito della novella, le stazioni appaltanti possono utilizzare **il criterio del massimo ribasso fino alla soglia comunitaria** (ossia fino a 5,5 milioni di euro), **con obbligo di applicare l’esclusione automatica delle offerte anomale, laddove l’appalto non presenti carattere “transfrontaliero” ed il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a 10.**

In sintesi, le disposizioni di riferimento sono oggi rappresentate:

- ✓ dall’art. 36 del Codice, il comma 9 bis, a tenore del quale le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei **contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria** sulla base del **criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.**

Focus

Con lo Sblocca cantieri, all’art. 95, comma 4, del medesimo Codice, è stata eliminata la previsione di cui alla lettera a), che consentiva, in via eccezionale, per i lavori, il ricorso al criterio del massimo ribasso fino a 2 milioni di euro.

La possibilità di utilizzare tale criterio per i lavori si rinviene, ora, nell’art. 36, comma 9-bis del Codice).

- ✓ dall’art. 97, comma 8, del Codice, che dispone che la stazione appaltante, **in caso di ricorso al minor prezzo, prevede obbligatoriamente** (prima “può prevedere”) **l’esclusione automatica delle offerte anomale.**

Per l’affidamento di **appalti di importo superiore alla soglia comunitaria**, resta confermato l’utilizzo del **solo criterio dell’OEPV**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, o sulla base del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale costo del ciclo vita (art. 95 comma 2).

Per quanto riguarda poi il c.d. “interesse transfrontaliero”, si evidenzia che il legislatore non ha fornito una definizione oggettiva al riguardo.

Tale compito, pertanto, è rimesso alla singola stazione appaltante, riconosciuta come consentito dalla stessa giurisprudenza comunitaria (v., in tal senso, sentenza 21 luglio 2005, causa C 231/03, Coname, Racc. pag. I 7287, punto 20).

Al riguardo, un criterio utile potrebbe essere quello – auspicato dall’Ance - di valutare **la sussistenza o meno dell’interesse transfrontaliero all’appalto in ragione del numero di imprese straniere** effettivamente partecipanti alla procedura, ritenendo presente tale interesse laddove sia presente in gara una percentuale di imprese straniere significativa (ad esempio, almeno il 10 per cento).

Si ricorda inoltre che il Consiglio di Stato - nel parere comm. spec., 12.02.2018 n. 361, inerente alle Linee guida n. 4, sugli affidamenti dei contratti sotto soglia – ha fornito alcune indicazioni interpretative, ritenendo, ad esempio, che un appalto di lavori possa presentare **interesse transfrontaliero in ragione del suo valore stimato, o della propria tecnica, o anche in relazione all’ubicazione dei lavori** in un luogo idoneo ad attrarre l’interesse di operatori esteri.

Trattandosi comunque di ipotesi eccezionali, può senz’altro affermarsi che, con il decreto “Sblocca cantieri”, il cd **“massimo ribasso puro”** - con verifica dell’anomalia in contraddittorio con l’impresa - **è un criterio sostanzialmente superato** e del tutto residuale (come nell’ipotesi di gara con meno di 10 imprese ammesse).

2. La soglia di anomalia nel prezzo più basso

L’art. 97 stabilisce le **modalità di individuazione e valutazione delle offerte anomale, differenziate in ragione del criterio di selezione prescelto:**

- **offerta economicamente più vantaggiosa**, prevedendo una analisi comparativa dei punteggi ottenuti dai singoli offerenti (art. 97, co. 3 del Codice, vedi anche par. 6);
- **prezzo più basso**, a sua volta suddiviso in due differenti modalità di calcolo, distinte **in base al numero di offerte ammesse**, prevedendo l’individuazione di una soglia di anomalia (art. 97, co. 2 e 2-bis del Codice).

In quest’ultimo caso, **ossia quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo**, l’appalto viene aggiudicato all’operatore economico che presenta **l’offerta di maggior ribasso** tra quelle ritenute comunque **“sostenibili”**.

La **linea di demarcazione**, tra offerte sospette di non essere sostenibili e quelle presumibilmente congrue, è **determinata dalla stazione appaltante**

calcolando la soglia di anomalia secondo i parametri aritmetici dettati dall'art. 97 del Codice.

Tale soglia consente, a sua volta, di **distinguere dalle altre offerte quelle potenzialmente "anomale"**, che presentando un ribasso eccessivo rispetto alla media delle altre offerte, fanno dubitare della loro affidabilità.

Una volta individuata tale soglia, vige il «**principio di stabilità della soglia di anomalia**»¹, secondo cui - indipendentemente dal fatto che sia effettuata, o meno, una valutazione degli elementi diversi dal prezzo offerto - ogni **variazione che intervenga**, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, **successivamente alla fase di ammissione**, regolarizzazione o esclusione delle offerte **non rileva ai fini dell'individuazione della soglia di anomalia delle offerte** (art. 95, co. 15 del Codice).

Pertanto, terminata in sede amministrativa la «fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte», è **invariabile la situazione determinatasi ai fini dell'individuazione della migliore offerta**.

3. L'esclusione automatica delle offerte anomale

Una rilevante novità introdotta dal cd. decreto "sblocca cantieri", sta nel fatto che, al di fuori del perimetro eurounitario, ossia laddove ricorrano le condizioni previste dall'art. 97, co. 8, **le stazioni appaltanti prevedono nel bando l'esclusione automatica** delle offerte con ribassi che superano la soglia di anomalia.

Il presupposto logico di tale *favor* per l'esclusione automatica va ricercato nel **principio di economicità dell'azione amministrativa**.

Infatti, **la verifica di un numero eccessivamente elevato di offerte**, obbligando la stazione appaltante ad un ripetuto raffronto in contraddittorio, **potrebbe comportare un ritardo** in grado di compromettere la stessa realizzazione dell'appalto.

A tale proposito, quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, la stazione appaltante - **per l'affidamento di appalti sotto-soglia comunitaria che non presentino interesse transfrontaliero** - si può trovare di fronte i seguenti casi:

- **da 1 a 4 offerte ammesse, non può eseguire alcun calcolo** della soglia di anomalia (art. 97, co. 3-bis del Codice);

¹ Il principio è stato introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 39, co. 1 della L. 114/2014 (che aveva inserito un co. 2-bis all'art. 38 del D.lgs. 163/2006) **al fine di rendere più stabili gli esiti finali del procedimento di gara** (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. n. 2609 del 16 aprile 2015).

- **da 5 a 9 offerte ammesse, non può utilizzare l'esclusione automatica**, ma la soglia di anomalia, calcolata con il metodo semplificato di cui al comma 2-bis dell'art. 97, viene utilizzata per individuare le offerte sospette (art. 97, co. 3-bis del Codice);
- **da 10 a 14 offerte ammesse**, utilizza una modalità di **calcolo della soglia di anomalia semplificata**, già prevista partire da 5 offerte ammesse, con applicazione dell'**esclusione automatica delle offerte anomale** (art. 97, co. 2-bis del Codice);
- **da 15 offerte ammesse, adotta l'esclusione automatica delle offerte anomale** con una **modalità di calcolo della soglia di anomalia più complessa** di quella prevista tra 5 e 14 offerte ammesse (art. 97, co. 2 del Codice).

N. offerte ammesse	Calcolo soglia anomalia	Eclusione automatica	Rif.
da 1 a 4	Nessun calcolo della soglia di anomalia	No	art. 97, co. 3-bis
da 5 a 9	Calcolo della soglia di anomalia semplificato	No	art. 97, co. 3-bis
da 10 a 14	Calcolo della soglia di anomalia semplificato	Si	art. 97, co. 2-bis
da 15	Calcolo della soglia di anomalia ordinario	Si	art. 97, co. 2

Pertanto, **a partire da dieci offerte ammesse**, le stazioni appaltanti escludono direttamente il concorrente ritenuto anomalo, **senza che sorga la necessità di elaborare un giudizio tecnico sulla congruità dell'offerta** e senza che possano essere presentate da parte dell'offerente eventuali spiegazioni sul prezzo.

In tal caso, **l'aggiudicatario è quello che ha presentato il prezzo più basso tra le offerte rimaste in gara, dopo l'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte (sospette) anomale.**

Da notare che, indipendentemente dai meccanismi di individuazione delle offerte anomale adottati e dal numero di offerte, **la stazione appaltante può comunque valutare la congruità di ogni offerta** che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 97, co. 6 del Codice).

Pertanto, se dal giudizio tecnico della stazione appaltante risulta dubbia la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta, anche in tal caso **l'operatore economico è obbligato a fornire tutte le spiegazioni** richieste sul prezzo o sui costi proposti (art. 97, co. 1 del Codice).

Quest'ultima disposizione sia applica, presumibilmente, anche per l'aggiudicazione a miglior rapporto costo/efficacia (art. 96 del Codice).

4. La verifica di congruità

Oltre agli appalti di interesse transfrontaliero, la **verifica della congruità della offerta è riservata anche ai casi in cui vi siano state nove, o meno, offerte ammesse.**

Infatti, considerato **l'esiguo numero di offerte**, il Codice non prevede alcun automatismo escludente, ma si limita - laddove vi siano almeno 5 offerte – a dettare **i meccanismi per individuare la soglia oltre la quale si ritiene “ragionevole” che l'offerta presentata sia anormalmente bassa** e, quindi, non potenzialmente sostenibile dall'offerente, il quale potrà comunque provare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

In tal caso, infatti, **la stazione appaltante può richiedere per iscritto all'offerente sospetto**, assegnandogli un termine non inferiore a quindici giorni, **la presentazione**, per iscritto, **delle spiegazioni** (art. 97, co. 5 del Codice).

Le spiegazioni possono, in particolare, riferirsi a:

- a) **l'economia del processo** di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del **metodo di costruzione**;
- b) le **soluzioni tecniche** prescelte o le **condizioni eccezionalmente favorevoli** di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) **l'originalità dei lavori**, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente (art. 97, co. 4 del Codice).

Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza (art. 97, co. 6 del Codice).

Acquisite le spiegazioni, la stessa stazione appaltante **esclude l'offerta se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti o se ha accertato che l'offerta:**

- a) **non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro** (art. 30, co. 3 del Codice);
- b) non rispetta gli obblighi in **materia di subappalto** (art. 105 del Codice);
- c) sono incongrui gli **oneri aziendali della sicurezza** (art. 95, co. 10 del Codice);
- d) **il costo del personale è inferiore ai minimi salariali** retributivi indicati nelle apposite tabelle (art. 23, co. 16 del Codice).

Il sub-procedimento di verifica di anomalia non ha natura sanzionatoria² e deve essere interpretato in coerenza con i principi comunitari e, in particolare, con l'articolo 69 della Direttiva n. 2014/24 secondo cui «l'amministrazione aggiudicatrice valuta le informazioni fornite consultando l'offerente»³.

Nel corso del sub-procedimento deve, quindi, **garantirsi il pieno contraddittorio con l'impresa** anche, se necessario, mediante più passaggi, nella forma ritenuta più opportuna, volti a chiarire i profili ancora dubbi o in contestazione dopo la presentazione delle iniziali giustificazioni scritte⁴.

La stazione appaltante esprime un apprezzamento di natura tecnico-discrezionale, sindacabile solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto⁵.

5. Numero delle offerte pari o superiore a 15

Con riferimento ai singoli metodi, quando il **criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso** e il numero delle **offerte ammesse è pari o superiore a 15**, la congruità delle offerte⁶ è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata (art. 97, co. 2 del Codice).

Al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come di seguito illustrato.

Lettera a) - Taglio delle ali, calcolo somma e media

Calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con **esclusione del 10%** (il cd. **taglio delle ali**), **arrotondato all'unità superiore**, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso.

² Cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 22 maggio 2015, n. 2573.

³ Cfr. parere di precontenzioso ANAC del 23 maggio 2018, n. 475.

⁴ Cfr., da ultimo, TAR Marche, 23 gennaio 2017, n. 66; ANAC, delibera n. 1097 del 25 ottobre 2017.

⁵ Cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 30 marzo 2017, n. 1465; in tal senso, anche ANAC parere n. 84 del 10 aprile 2014, delibera n. 438 del 27 aprile 2017, n. 488 del 3 maggio 2017 e n. 672 del 14 giugno 2017.

⁶ Per opere di importo inferiore a euro 5.548.000 e appalti che non presentano carattere transfrontaliero, è prevista nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia (art. 97, co. 8 del Codice).

Esempio:

	Impresa	Ribasso %
1	Amiata	11,7080
2	Bernina	17,1700
3	Cristallo	19,0100
4	Duranno	19,4910
5	Etna	24,5967
6	Fuji	25,1089
7	Grigna	26,2390
8	Hymettus	26,3210
9	Incahuasi	27,2278
10	Lavaredo	30,5529
11	Marmolada	31,7380
12	Nanda Devi	34,2566
13	Ortles	36,1968
14	Pratello	37,1587
15	Qatar	37,2550
16	Resegone	38,2327

1) Conteggio offerte presentate:

- Imprese offerenti: Amiata, Bernina, Cristallo, Duranno, Etna, Fuji, Grigna, Hymettus, Incahuasi, Lavaredo, Marmolada, Nanda Devi, Ortles, Pratello, Qatar, Resegone = **16**.

2) Taglio Ali:

- Calcolo 10% di 16 = 1,6, arrotondato in eccesso a **2**, come unità superiore.
- Eliminazione di 2 offerte di minor ribasso (Amiata e Bernina) e di 2 maggior ribasso (Qatar e Resegone).

3) Somma dei ribassi percentuali:

- $19,0100 + 19,4910 + 24,5967 + 25,1089 + 26,2390 + 26,3210 + 27,2278 + 30,5529 + 31,7380 + 34,2566 + 36,1968 + 37,1587 = \mathbf{337,8974 \text{ (SRP)}}$.

4) Media aritmetica dei ribassi percentuali:

- $\text{SRP} \div \text{n. di offerte} = \mathbf{MAR}$
 $337,8974 \div 12 = \mathbf{28,1581}$.

	Impresa	Ribasso %
1	Amiata	11,7080
2	Bernina	17,1700
3	Cristallo	19,0100
4	Duranno	19,4910
5	Etna	24,5967
6	Fuji	25,1089
7	Grigna	26,2390
8	Hymettus	26,3210
9	Incahuasi	27,2278
10	Lavaredo	30,5529
11	Marmolada	31,7380
12	Nanda Devi	34,2566
13	Ortles	36,1968
14	Pratello	37,1587
15	Qatar	37,2550
16	Resegone	38,2327
	Somma ribassi	337,8974
	Media ribassi	28,1581

Le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare al fine del successivo calcolo della soglia⁷.

Osservazioni

*Il **taglio delle ali** è un metodo di calcolo dell'anomalia diretto a eliminare fin da subito le offerte fuori mercato.*

Tale metodo è stato introdotto dalla legge 415/1998 "Merloni ter" e confermato dal d.lgs. 50/2016, che già nella sua formulazione iniziale (art. 97, co. 2, lett. "a") prevedeva un metodo sostanzialmente identico a quello del previgente d.lgs. 163/2006 (art. 86, co. 1).

Il primo correttivo al Codice, d.lgs. 56/2017, aveva successivamente elevato la percentuale delle imprese escluse (rectius tagliate) dal 10% al 20% di quelle ammesse.

⁷ Da notare che l'Adunanza plenaria del aveva preferito il criterio del c.d. blocco unitario o c.d. criterio relativo, che impone di considerare, ai fini della determinazione matematica della soglia di anomalia, le offerte con identico ribasso quali offerta unica, vuoi che si collochino al margine delle ali, vuoi che si collochino all'interno delle stesse, al c.d. criterio assoluto, che impone, all'incontro, la distinta considerazione delle singole offerte, pur quando caratterizzate dal medesimo ribasso (Cons. Stato, 19/9/2017, n. 5).

Da ultimo, il d.l. "sblocca cantieri" ha riportato il taglio delle ali alla percentuale del 10% (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. n. 2813 dell'8 giugno 2015).

Lettera b) - Calcolo media scarti

Calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali **che superano la media** calcolata ai sensi della lettera a).

Esempio:

5) Calcolo dei singoli scarti:

- RSO (ribasso singole offerte) – MAR (media aritmetica dei ribassi) = **CSS**
 Lavaredo: 30,5529 - 28,1581 = **2,3948**; Marmolada: 31,7380 - 28,1581 = **3,5799**; Nanda Devi: 34,2566 - 28,1581 = **6,0985**; Ortles: 36,1968 - 28,1581 = **8,0387**; Pratello: 37,1587 - 28,1581 = **9,0006**.

6) Scarto medio aritmetico:

- Somma singoli CSS ÷ n. scarti = **SMA**
 $(2,3948 + 3,5799 + 6,0985 + 8,0387 + 9,0006) \div 5 = \mathbf{5,8225}$

	Impresa	Ribasso %	Scarto
3	Cristallo	19,0100	
4	Duranno	19,4910	
5	Etna	24,5967	
6	Fuji	25,1089	
7	Grigna	26,2390	
8	Hymettus	26,3210	
9	Incahuasi	27,2278	
10	Lavaredo	30,5529	2,3948
11	Marmolada	31,7380	3,5799
12	Nanda Devi	34,2566	6,0985
13	Ortles	36,1968	8,0387
14	Pratello	37,1587	9,0006
	Media scarti		5,8225

Lettera c) - Somma delle due medie

Calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b).

Esempio:

7) Soglia della somma delle medie:

- SMA + MAR = **SSM**
28,1581 + 5,8225 = **33,9806**


Lettera d) - Calcolo soglia anomalia decurtando la somma delle medie

La soglia calcolata alla lettera c) viene **decrementata di un valore percentuale** pari al **prodotto delle prime due cifre** dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) **applicato allo scarto** medio aritmetico **di cui alla lettera b)**.

Esempio:

8) Prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della SRP:

- 1° decimale SMP x 2° decimale = **PDV**
8 x 9 = **72**



9) Calcolo valore decremento somme medie

- PDV (%) * SMA = **DSM**
72%*5,8225 = **4,1922**

10) Calcolo soglia anomalia con decremento SSM:

Come già accennato, **la soglia di anomalia sarà determinata applicando alla somma tra le medie (matematica e scarti) un'ulteriore riduzione** (nel caso esemplificato pari a 4,1922), determinata in modo casuale (vengono in rilievo le prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi percentuali).

In particolare, il procedimento di calcolo è così strutturato:

- SSM – DSM = **Soglia anomalia**
33,9806 - 4,1922 = **29,7884**
- **Prima offerta non anomala: 27,2278 (impresa n. 9 Incahuasi)**

	Impresa	Ribasso %	Scarto
8	Hymettus	26,3210	
9	Incahuasi	27,2278	
10	Lavaredo	30,5529	2,3948

Soglia anomalia

La decurtazione, pertanto, avviene in **termini assoluti**⁸.

Tale **sistema di calcolo è stato confermato nella circolare** del MIT-Provveditorato Interregionale per le OO.PP. della Sicilia e Calabria - Palermo (circ. prot. n. 17649 del 5 luglio 2019, “*Note esplicative relative all'applicazione del nuovo metodo di aggiudicazione ai sensi dell'art. 97, co. 2 del dl. 32/2019*”), nella quale viene esemplificato il calcolo dell'anomalia, chiarendo che la **decurtazione prevista alla citata lettera d) è in valore assoluto**, non in percentuale.

Peraltro, tale interpretazione è stata sposata anche dalla più recente giurisprudenza amministrativa (TAR Lombardia – Milano, sez. I, ord. 25 luglio 2019, n. 937).

6. Numero delle offerte inferiori a 15

Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle **offerte ammesse è inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata ai sensi dell'art. 97, comma 2-bis**, sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata.

Al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come di seguito illustrato.

Lettera a) – Taglio delle ali e calcolo media

Calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con **esclusione del 10%** (il cd. **taglio delle ali**), **arrotondato all'unità superiore**, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso.

Esempio:

⁸ Appare così superato il contrasto interpretativo che vedeva, in antitesi all'interpretazione sopra cennata, il calcolo del decremento in termini percentuali (e non assoluti).

	Impresa	Ribasso %
1	Cristallo	19,0100
2	Duranno	19,4910
3	Etna	24,5967
4	Fuji	25,1089
5	Grigna	26,2390
6	Hymettus	26,3210
7	Incahuasi	27,2278
8	Lavaredo	30,5529
9	Marmolada	31,7380
10	Nanda Devi	34,2566
11	Ortles	36,1968
12	Pratello	37,1587

1) Conteggio offerte presentate:

- Imprese offerenti: Cristallo, Duranno, Etna, Fuji, Grigna, Hymettus, Incahuasi, Lavaredo, Marmolada, Nanda Devi, Ortles, Pratello = **12**.

2) Taglio Ali:

- Calcolo 10% di 16 = 1,2, arrotondato in eccesso a **2**, come unità superiore.
- Eliminazione di 2 offerte di minor ribasso (Cristallo e Duranno) e di 2 maggior ribasso (Ortles e Pratello).

3) Media aritmetica dei ribassi percentuali:

- somma ribassi percentuali (SRP) /n. offerte = (MAR)
- $(24,5967 + 25,1089 + 26,2390 + 26,3210 + 27,2278 + 30,5529 + 31,7380 + 34,2566) / 8 = \mathbf{28,2551}$

	Impresa	Ribasso %
1	Cristallo	19,0100
2	Duranno	19,4910
3	Etna	24,5967
4	Fuji	25,1089
5	Grigna	26,2390
6	Hymettus	26,3210
7	Incahuasi	27,2278
8	Lavaredo	30,5529
9	Marmolada	31,7380
10	Nanda Devi	34,2566
11	Ortles	36,1968
12	Pratello	37,1587
	Media ribassi	28,2551

Le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare al fine del successivo calcolo della soglia.

Lettera b) – Calcolo media scarti

Calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali **che superano la media** calcolata ai sensi della lettera a).

Esempio:

4) Calcolo dei singoli scarti:

- RSO (ribasso singole offerte) – MAR (media aritmetica dei ribassi) = **CSS**
Lavaredo: 30,5529 - 28,2551 = **2,2978**; Marmolada: 31,7380 - 28,2551 = **3,4829**; Nanda Devi: 34,2566 - **28,2551** = **6,0015**.

5) Scarto medio aritmetico:

- Somma singoli CSS ÷ n. scarti = **SMA**
(2,2978 + 3,4829 + 6,0015) ÷ 3 = **3,9274**

	Impresa	Ribasso %	Scarto
3	Etna	24,5967	
4	Fuji	25,1089	
5	Grigna	26,2390	
6	Hymettus	26,3210	
7	Incahuasi	27,2278	
8	Lavaredo	30,5529	2,2978
9	Marmolada	31,7380	3,4829
10	Nanda Devi	34,2566	6,0015
	Media scarti		3,9274

Lettera c) – Calcolo rapporto tra le due medie

Calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e **la media aritmetica** di cui alla lettera a).

Esempio:

6) Calcolo rapporto:

- $SMA \div MAR$
 $3,9274 \div 28,2551 = 0,1390$

Lettera d) – Scelta criterio finale per calcolo soglia anomalia

Calcolato il rapporto tra le due medie di cui alla lettera c), se questo:

- a) è **pari o inferiore a 0,15**, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) **incrementata del 20%** della medesima media aritmetica);
- b) è **superiore a 0,15** la soglia di anomalia è calcolata **come somma della media aritmetica** di cui alla lettera a) e dello **scarto medio aritmetico** di cui alla lettera b).

Esempio:

7) Calcolo soglia rapporto pari o inferiore a 0,15:

- $MAR \times 1,2 = \text{Soglia anomalia}$
 $28,2551 \times 1,2 = 33,9061$
- **Prima offerta non anomala: 31,7380 (impresa n. 9, Marmolada)**

	Impresa	Ribasso %	Scarto	
8	Lavaredo	30,5529	2,2978	
9	Marmolada	31,7380	3,4829	Soglia anomalia
10	Nanda Devi	34,2566	6,0015	

Da ultimo, l’art. 97 specifica altresì che, al fine di non rendere nel tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può procedere con decreto alla rideterminazione delle modalità di calcolo** per l’individuazione della soglia di anomalia (art. 97, co. 2-ter del Codice).

Osservazioni

La principale differenza tra le due gare **prese ad esempio** sta nella riduzione delle offerte da 16 a 12 su cui calcolare l’anomalia, con l’avvertenza che queste

ultime corrispondono a quelle rimaste in gara a seguito del taglio delle ali, effettuato ai sensi dell'art. 97, comma 2.

Al riguardo, si segnala che l'applicazione di tale metodologia potrebbe generare ribassi particolarmente marcati.

Ciò posto, l'ANACE si sta già attivando per una revisione di tali metodi, con l'obiettivo di:

- a. aumentare la casualità dell'esito finale, per impedire eventuali condizionamenti esterni (anche ripristinando il sorteggio dei metodi matematici);*
- b. tutelare le offerte economicamente sostenibili dall'impresa e convenienti anche per l'amministrazione;*
- c. evitare situazioni di eccessivo ribasso.*

7. La soglia di anomalia nell'OEPV

Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, lo stesso Codice prevede una diversa e specifica disciplina in merito alla congruità delle offerte (art. 97, co. 3).

La congruità è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, **sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti** dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

La disposizione ora descritta, che riprende il previgente d.lgs. 163/2006, permette alla stazione appaltante di considerare congrua l'offerta e, quindi, aggiudicare l'appalto all'operatore economico che, a titolo esemplificativo, abbia ottenuto una valutazione superiore ai 4/5 previsti per l'offerta economica, ma non anche per i restanti elementi di valutazione (*cf.* Delibera ANAC n. 223 del 2 marzo 2016).

Tale ultimo meccanismo di individuazione delle offerte anomale si fonda sul presupposto secondo cui **sono inaffidabili le offerte di livello qualitativo elevato, proposte ad un prezzo ridotto**.